



## COMUNE DI MONTEDORO

Ordinanza n. 6

**Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande e similari, durante il periodo estivo.**

### IL SINDACO

PREMESSO che nei mesi di luglio, agosto, in concomitanza anche con il rientro per le ferie degli emigrati si registra un incremento di uso di bottiglie di vetro depositati al di fuori di contenitori per la raccolta dei rifiuti, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTE le note ministeriali in tema di *Safety e Security* del 07 e 19 giugno 2017 e del 28 luglio 2017 che impongono particolare attenzione in tutti i luoghi ove è previsto un elevato afflusso di persone, con le indicazioni necessarie allo svolgimento in sicurezza di manifestazioni pubbliche, compreso il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro;

ATTESO che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande;



## COMUNE DI MONTEDORO

RITENUTO per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande, o a qualsiasi titolo esercenti tale attività, dal giorno 1 luglio 2019 al giorno 25 agosto 2019, dalle ore 20,30 alle ore 06,00.

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

### ORDINA

per i motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dal giorno 1 luglio 2019 al giorno 25 agosto 2019, dalle ore 20,30 alle ore 06,00 su tutto il territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti delle seguenti attività:

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- Circoli privati;
- Attività artigianali autorizzati alla vendita di bevande;
- Attività di commercio di prodotti alimentari;



## COMUNE DI MONTEBORO

- Ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro.

Resta ferma, per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

### AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro **100,00** applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

### DISPONE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

### INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Sicilia nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla stessa data.



## COMUNE DI MONTEODORO

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.montedoro.cl.it/>

Montedoro, 14 giugno 2019



**IL SINDACO**

**Renzo Bufalino**